

2011/08.10/000105-01 DIRA61000 - 2020/68

SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO UFFICIO V.I.A.

Oggetto: D. LGS. 152/2006 E S.M.I. - L.R. 40/1998 E S.M.I..

PROGETTO DI RINNOVO CON AMPLIAMENTO DELLA CAVA DI PIETRA LUSERNA IN LOCALITA' CONFORMO, LOTTI 3-4-5-6-7-8-9, NEL COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE.

PROPONENTE: VIGLIANCO ALFREDO & FRATELLI S.N.C., VIA BIBIANA N. 93, 12031 - BAGNOLO PIEMONTE.

PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO EX ART. 27-BIS DEL D.LGS.152/2006 E S.M.I. E PRONUNCIA DI GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che:

- In data 24.06.2019 con prot. di ric. n. 40809 veniva presentata presso la Provincia di Cuneo, da parte della Ditta VIGLIANCO Alfredo & Fratelli S.n.c., con sede legale in Via Bibiana n. 93, 12031 - Bagnolo Piemonte, istanza di pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell' art. 23 e segg. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della L. R.40/98 e s.m.i.. intesa ad ottenere pronuncia di compatibilità ambientale, completa dei relativi allegati, in merito al progetto in oggetto
- Con nota prot. n. 42539 del 28.06.2019, la Provincia, come stabilito dall'art. 27-bis, c. 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ha comunicato ai soggetti titolari al rilascio di tutte le autorizzazioni, che la documentazione progettuale, così come depositata, è stata pubblicata dal 25.06.2019, sul sito web della Provincia di Cuneo.
- Decorsi i tempi stabiliti questa autorità competente, in applicazione dell'art. 27-bis c. 4 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., in data 30.07.2019, ha provveduto alla pubblicazione, sul proprio sito web, dell'avviso al pubblico così come predisposto dal proponente, da cui decorrono i termini per la consultazione, la valutazione e l'adozione del provvedimento di VIA.
- L'intervento in oggetto, rientra nella categoria progettuale n. 13 dell'allegato A2 alla L.R. 40/98 e s.m.i. - "Cave o ampliamenti di cave esistenti di pietre ornamentali appartenenti a poli estrattivi, individuati ai sensi del DPAE, II° stralcio e per volumi complessivi scavati, compresi gli sfridi, superiori a 30.000 mc – valore costante da assumere indifferentemente dalla localizzazione o meno in area protetta – nelle more della redazione e approvazione del relativo progetto di polo estrattivo".

Il presente progetto è relativo al rinnovo con ampliamento di una cava di pietra di Luserna.

L'autorizzazione alla coltivazione di riferimento è stata rilasciata con D.G.C. n. 16 in data 24.01.2012 (con scadenza in data 28.02.2017) prorogata in data 28.02.2017 con Determina n. 14 del Servizio Cave (con scadenza in data 28.08.2019).

E' stato impostato un fronte principale di scavo unico al fine di comprendere nell'ambito dell'area di cava tutte le aree oggetto di vecchia coltivazione.

Il presente progetto, che prevede una durata temporale di anni 10, è caratterizzato dai seguenti dati:

- un'area di cava in progetto di superficie pari a circa 22.681 mg:
- un'area di cava attuale già compromessa di superficie pari a circa 15.546mg;
- volumi di estrazione richiesti: circa 191.051mc;
- volumi di ritombamento degli scavi passati circa 22.463 mc;
- un'area di ampliamento verso monte pari a 7.135 mg (area boscata).
- realizzazione di una rete di canalette per la regimazione delle acque a scorrimento superficiale lungo tutta la viabilità e nell'intorno all'area di cava. Le acque di cava prima di essere re-immesse nell'ambito del reticolo idrografico naturale dovranno subire un processo di decantazione entro una vasca che dovrà essere predisposta all'esterno del piazzale di lavoro.

L'area risulta soggetta a:

- vincolo idrogeologico ex L.R. 45/89 e s.m.i.
- vincolo paesaggistico ed ambientale ex D. Lgs. 42/04 e s.m.i.
- In data 18 ottobre 2019 è stata convocata la riunione della Conferenza di Servizi, al fine di definire il cronoprogramma dei lavori dell'istruttoria integrata della Fase di Valutazione ed il coordinamento delle procedure relativamente al progetto in esame.
- Nel corso della medesima, era stata evidenziata la necessità di richiedere un'integrazione degli atti documentali, al fine di chiarire e maggiormente specificare il progetto presentato, formalizzata al proponente con nota prot. n. 67393 del 29.10.2019.
- In data 12.02.2020 con prot. n. 9321, la Ditta ha provveduto al deposito della documentazione integrativa richiesta.
- Con nota del 13.02.2020 (prot. n. 9893), l'ufficio VIA ha provveduto a pubblicare la documentazione integrativa e contestualmente a sospendere l'iter procedurale, in attesa dell'espressione favorevole del Consiglio Comunale di Bagnolo Piemonte in merito all'approvazione della variante urbanistica in argomento.
- In data 22.05.2020 con prot. di ric. n. 28152, il Comune di Bagnolo Piemonte ha trasmesso la Deliberazione del C. C. n. 10 del 30.04.2020 di parere favorevole all'approvazione della

Variante urbanistica n. 54 al PRGC ai sensi della L.R. 23/2016 e s.m.i., relativa all'intervento proposto; preso atto della nota i termini del procedimento sono stati riaperti.

Ultimata l'istruttoria tecnica degli elaborati integrativi presentati ed acquisiti tutti gli elementi utili a definire l'esito del procedimento, in data 21 luglio 2020 è stata convocata e si è svolta - in sede decisoria - la Conferenza di Servizi, nel corso della quale, come specificato nel relativo verbale conservato agli atti dell'Ente ed al quale si rimanda per maggiori dettagli, è stato dato atto dei pareri conclusivi già pervenuti nel corso del procedimento e sono stati acquisiti e valutati i contributi di tutti i soggetti del procedimento presenti in Conferenza per la formulazione del giudizio di compatibilità ambientale e per il rilascio delle connesse autorizzazioni necessarie per la realizzazione e l'esercizio dell'attività estrattiva in progetto, così come risultante a seguito delle integrazioni richieste dall'autorità competente e prodotte dal proponente, e precisamente:

- 1. parere unico favorevole della **Provincia di Cuneo** formulata dall'Ufficio Cave provinciale con nota prot. n. 41344 del 21.07.2020 riguardante:
 - l'espressione del giudizio positivo di compatibilità ambientale, per anni dieci;
 - l'approvazione del progetto per anni dieci, secondo quanto previsto all'art. 19, comma n. 3 della l.r. 23/2016;
 - l'autorizzazione alla coltivazione e recupero ambientale ai sensi della L.R. 23/2016 per anni cinque, secondo quanto riportato nelle tavole progettuali *Tavola n. 03 "PLANIMETRIA DI PROGETTO Termine I fase (5 anni)", Tavola n. 06 "PLANIMETRIA DI RECUPERO AMBIENTALE Termine I fase (5 anni)".*

Il parere favorevole è stato subordinato al rigoroso rispetto di tutte le prescrizioni tecniche relative alla coltivazione ed al conseguente recupero ambientale del sito, così come dettagliatamente riportate nel succitato parere conclusivo (ALLEGATO 1);

- parere unico regionale favorevole formalizzato con nota prot. ric. n. 41078 del 20.07.2020 da parte della Regione Piemonte Settore Polizia mineraria, Cave e Miniere subordinatamente al rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegata nota, che contiene i seguenti contributi (ALLEGATO 2):
 - parere favorevole ex L.R. 45/89 e s.m.i. del **Settore Geologico** subordinatamente al rispetto delle prescrizioni già dettate nell'ambito del progetto precedentemente autorizzato a cui si aggiungono le seguenti:

"(...)

- in relazione alla presenza della faglia e relativa fascia cataclastica, come previsto nella documentazione integrativa datata febbraio 2020, il Direttore Responsabile, fermi gli obblighi derivanti dalle norme di polizia mineraria, è tenuto a una valutazione periodica dello stato dei luoghi al fine di valutare e prevenire l'insorgenza di fenomeni di erosione e di instabilità;
- qualora in fase di coltivazione, emergessero situazioni geologiche difformi rispetto a quelle prese in conto nel progetto in esame e/o attualmente visibili, dovranno essere svolte verifiche puntuali mirate a garantire adeguate condizioni di stabilità anche nel lungo periodo; in ogni caso, in accordo e sinergia con quanto previsto dall'art. 52 del D.Lgs. 624/1996 dovrà essere previsto l'aggiornamento annuale della relazione di stabilità dei fronti;
- in ogni caso, dopo precipitazioni intense e comunque dopo la ripresa dei lavori dopo la fusione del manto nevoso, occorrerà provvedere alla verifica della stabilità dei fronti con particolare attenzione rispetto a potenziali fenomeni di instabilità legati al sistema k1 allorquando eventuali sottospinte idrauliche potrebbero non dissiparsi nel breve termine;
- oltre a quanto stabilito dall'art. 52 del D.Lgs. 624/1996 dovrà essere previsto nella relazione di aggiornamento annuale, un paragrafo dedicato alla descrizione sia delle condizioni di stabilità globale e di erosione dei suoli (con particolare attenzione alla fascia cataclastica a elevato grado di fratturazione e alterazione – faglia presente nel settore centrale della cava – sia della corretta esecuzione e funzionalità della rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche)il tutto in relazione all'equilibrio idrogeologico dell'area di cava e dei suoi intorni;
- in generale le operazioni di scopertura del giacimento dovranno essere effettuate prima delle operazioni di abbattimento, riprofilando la scarpata di scavo in modo da garantirne la stabilità anche nel lungo periodo;

- la rimozione degli speroni rocciosi presenti nella zona dei lotti 1-2 dovrà avvenire esclusivamente con mezzi meccanici, come previsto nella documentazione integrativa. Metodi di rimozioni differenti da quelli previsti in progetto dovranno essere preventivamente concordati con l'Autorità in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro:
- il materiale detritico da utilizzarsi per il ritombamento del vuoto di cava esaurito dovrà essere messo in opera secondo le indicazioni operative della relazione integrativa: posa del materiale a granulometria più grossolana nella porzione inferiore del deposito, compattazione ogni 2-3 metri di spessore e sagomatura delle scarpate esterne con escavatore;
- in ogni caso qualora il materiale detritico di cui alla prescrizione precedente presentasse parametri geotecnici più scadenti rispetto a quelli adottati nelle verifiche numeriche effettuate nelle integrazioni documentali ultime, si dovrà provvedere a ridurre opportunamente l'inclinazione delle scarpate del cumulo stesso, ovvero se necessario, provvedere alla sua riprogettazione, in modo da garantirne comunque la stabilità anche nel lungo periodo;
- inoltre in accordo con il parere forestale si prescrive che sulle scarpate di raccordo di pendenze uguali o superiori a 30° oltra alla semina della componente erbacea mediante idrosemina, vengano stese e fissate preventivamente delle stuoie di geotessuto;
- dovrà essere seguito scrupolosamente il cronoprogramma di progetto: in particolare nessun lavoro di coltivazione mineraria potrà proseguire in assenza della realizzazione delle opere di regimazione delle acque;
- in ogni caso laddove l'inclinazione delle canalette dovesse essere superiore al 15% si dovrà provvedere al loro rivestimento. Si dovrà provvedere inoltre a effettuare costanti controlli, attraverso preventive ispezioni periodiche e straordinarie (in caso di emissioni di bollettini di allerta meteorologica) di tutta la rete interna all'area mineraria (canalette longitudinali e trasversali, vasche di sedimentazione) fino ali loro recapiti nella rete naturale, compresa la pista di accesso al ciglio già autorizzata, esterna all'area di cava, nella sua intersezione con il Rio Conformo. Sulla base di dette ispezioni il proponente dovrà porre in essere le dovute manutenzioni ordinarie (quali le pulizie delle canalette) ed eventualmente straordinarie, qualora se ne ravvisasse la necessità:
- nessun materiale dovrà essere scaricato verso valle e depositato nella rete di smaltimento delle acque o negli impluvi.
- Parere favorevole del Settore Tecnico Regionale di Cuneo in merito agli interventi di mitigazione/recupero ambientale, subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni: "L.R. 45/89, parere forestale
 - Si ribadisce l'espressione del parere forestale favorevole ai sensi della norma sopra citata. Interventi di mitigazione e recupero ambientale
 - Si ribadisce la proposta di prescrizione che, qualora per motivi operativi risulti necessario adottare pendenze pari o superiori a 30° sulla scarpata di raccordo, la semina della componente erbacea venga effettuata mediante idrosemina, valutando anche l'opportunità di stendere e fissare preventivamente delle stuoie di geotessuto.
 - Per quanto riguarda le cure colturali post-impianto e le manutenzioni (operazioni non descritte nelle integrazioni progettuali) si propone di prescrivere che le medesime siano svolte per un periodo non inferiore a tre anni, con il consiglio di estenderle qualora necessario ai successivi 2 anni come di seguito descritto:
- sostituzione delle fallanze, da effettuarsi nei primi due anni dall'impianto;
- controllo delle infestanti durante l'intero periodo previsto per le manutenzioni;
- irrigazioni di soccorso durante l'intero periodo previsto per le manutenzioni. Compensazione ai sensi della L.R. 4/2009, art. 19
- L'intervento proposto comporta l'obbligo di compensazione ai sensi della normativa citata; trattandosi di una superficie inferiore all'ettaro, la compensazione può essere effettuata solamente tramite pagamento del valore della compensazione. Non essendo intervenute variazioni sul dato di superficie boschiva trasformata, rispetto alla comunicazione sopra citata, il calcolo dell'importo della compensazione comporta il versamento di Euro 9.030, 23.

(...)"

- 3. Parere favorevole, relativamente agli aspetti urbanistico edilizi, da parte del **Comune di Bagnolo Piemonte,** formalizzato con i seguenti atti:
 - Deliberazione del C. C. n. 10 del 30.04.2020 di parere favorevole all'approvazione della Variante urbanistica n. 54 al PRGC relativa all'intervento proposto (prot. di ric. n. 28152 del 22.05.2020- ALLEGATO 3);
 - nota prot. ric. n. 40894 del 20.07.2020 (ALLEGATO 4);
 - Autorizzazione Paesaggistica ex D.Lgs. 42/04 e s.m.i. di cui al Provvedimento n. 11 del 16.10.2019 (prot. ric. n. 65286 del 18.10.2019 - ALLEGATO n. 5).

In questa ultima riunione della Conferenza di Servizi, in applicazione dell'art. 14-ter, comma 7 della legge 241/1990 e s.m.i., decorsi i termini stabiliti dal comma 1, si è considerato acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

Alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti tecnici condotti nel corso dell'istruttoria svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA (nota prot. ric. n. 41541 del 22.07.2020), dalle risultanze delle due Conferenze di Servizi, i cui verbali sono conservati agli atti dell'Ente, emerge che sussistono i presupposti di compatibilità ambientale in merito al progetto, così come risultante a seguito delle integrazioni richieste dall'autorità competente e prodotte dal proponente e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito formulate, in quanto l'intervento in progetto si inserisce entro un contesto già compromesso e non determinerà effetti negativi significativi sulle componenti ambientali interferite, in termini di alterazione dell'attuale stato dei luoghi.

Ciò indicato, per mitigare ulteriormente l'entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d'opera ed in fase di esercizio dell'attività estrattiva, la realizzazione del progetto, così come risultante a seguito delle integrazioni richieste dall'autorità competente e prodotte dal proponente, è subordinata al rispetto delle <u>seguenti condizioni ambientali</u> necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi:

Condizioni ambientali IN FASE DI ESERCIZO

- durante la coltivazione devono essere adottate tutte le misure per l'abbattimento delle polveri ed in particolare il piazzale e le strade di servizio interne all'area di cava devono essere costantemente umidificati in modo da abbattere la polverosità in cava e nell'ambiente esterno;
- 2) tutte le potenziali sorgenti di polveri devono essere datate di presidi per il contenimento delle emissioni diffuse (sistemi di abbattimento e/o nebulizzazione fissi e/o mobili), correttamente utilizzati e sottoposti a regolare manutenzione. Tutti i malfunzionamenti e gli interventi manutentivi devono essere annotati, con la relativa data, su apposito registro che dovrà essere tenuto in stabilimento a disposizione degli Enti. Qualora i presidi non riescano a garantire un idoneo abbattimento, si dovrà prevedere la realizzazione di incapsulamento delle sorgenti;
- 3) per il trasporto di materiali polverulenti devono essere utilizzati dispositivi chiusi;
- 4) durante il carico, lo scarico o comunque la movimentazione dei materiali, devono essere adottati tutti gli accorgimenti per ridurre al minimo la produzione di polveri e prevedere, qualora necessario, anche la bagnatura del materiale da movimentare;
- 5) devono essere adottati protocolli di sicurezza ai fini della prevenzione di sversamenti di sostanze inquinanti (carburanti, olio o altro) ed assicurati presidi di pronto intervento ambientale da impiegarsi in caso d'incidente;
- 6) in relazione alle immissioni di rumore nell'ambiente, dovute alle sorgenti sonore operanti in cava, il titolare è tenuto al rispetto dei limiti del livello sonoro equivalente (Leq) fissati dal Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale; l'esercente è tenuto al rispetto del D.Lgs. 81/2008 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici fisici e biologici durante il lavoro;

7) eventuali scarichi di acque tecnologiche o di servizi igienici devono essere autorizzati ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. 152/06).

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 "Servizio Valutazione Impatto Ambientale".

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art 23 del D.Lgs n. 33/2013.

Vista la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC.

Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Vista la Legge 08.06.1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

Visto il Decreto No. 93 del 31.7.2020 relativo all' approvazione del PEG 2020-2022.

Visti:

- il D. Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14.12.1998, n. 40 e s.m.i. "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione";
- il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante "Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116":
- il D.P.R. 12.04.1996 "Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dall'art. 40 comma 1, della legge n. 146/1994, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale" e s.m.i.:
- il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e s.m.i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. 6.7.2002 n. 137";
- la L.R. 01.12.2008, n. 32 "Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)";
- la L.R. 17.11.2016, n. 23 e s.m.i. "Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave.":
- il D.P.G..R. 02.10.2017, n. 11/R "Attuazione dell'art. 39 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 in materia di attività estrattive";
- la D.G.R. 05.04.2019, n. 17-8699 "Aggiornamento 2019 Linee Guida per gli interventi di recupero ambientale di siti di cava e miniera e relativi importi economici (...)";
- la L.R. 05.12.1977, n. 56 e s.m.i. "Tutela ed uso del suolo";
- la L.R. 09.08.1989, n. 45 e s.m.i. "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27";
- la L.R. 10.02.2009, n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste";

Valutate le risultanze emerse nel corso delle Conferenze di Servizi del 18 ottobre 2019 e 21 luglio 2020 specificate più sopra e descritte nei relativi verbali, conservati agli atti dell'Ente ed i relativi pareri ed autorizzazioni acquisiti nell'ambito delle stesse.

Preso atto delle autorizzazioni nelle stesse acquisite ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i..

Vista la nota prot. di ric. n. 28152 del 22.05.2020 del Comune di Bagnolo Piemonte contenente la Deliberazione del C. C. n. 10 del 30.04.2020 con parere favorevole all'approvazione della Variante urbanistica n. 54 al PRGC relativa all'intervento proposto.

Accertato che – alla luce delle valutazioni tecniche svolte nel corso del procedimento, ed in particolare, sulla base degli esiti istruttori conclusivi della Conferenza di Servizi del 21 luglio 2020 - sussistono i presupposti per l'espressione di un giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito all'intervento estrattivo proposto, così come risultante a seguito delle integrazioni richieste dall'autorità competente e prodotte dal proponente, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali richiamate nei precedenti punti da 1 a 7, nonché di quelle di cui agli ALLEGATI 1-2-3-4-5 in premessa indicati.

Tutto quanto sopra esposto e considerato

DETERMINA

- 1. DI ESPRIMERE GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE in merito al progetto di rinnovo con ampliamento della cava di pietra Luserna in località Conformo, lotti 3-4-5-6-7-8-9, nel Comune di Bagnolo Piemonte presentato da parte della Ditta VIGLIANCO Alfredo & Fratelli S.n.c., Via Bibiana n. 93, 12031 BAGNOLO PIEMONTE, in quanto l'intervento in progetto si inserisce entro un contesto già compromesso e non determinerà effetti negativi significativi sulle componenti ambientali interferite, in termini di alterazione dell'attuale stato dei luoghi.
- 2. PER MITIGARE ulteriormente l'entità degli impatti, rispetto alle misure già previste in progetto, sulle componenti ambientali in corso d'opera e per l'ottimale riuscita degli interventi di recupero dell'area, il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato al rispetto delle condizioni ambientali riportate ai punti da 1) a 7) delle premesse, necessarie per evitare e prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi.
- 3. DI STABILIRE per il proponente l'obbligo di ottemperare al rispetto delle condizioni ambientali, indicate ai punti da 1 a 7 delle premesse, secondo le modalità stabilite al comma 3 dell'art. 28 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., provvedendo a trasmettere gli elementi necessari al controllo dell'attuazione delle stesse all'ARPA Piemonte Dipartimento di Cuneo.
- 4. DI DARE ATTO dei pareri favorevoli e delle autorizzazioni acquisiti ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., nell'ambito delle riunioni della Conferenza di Servizi del 18 ottobre 2019 e 21 luglio 2020, così come riportati negli ALLEGATI 1-2-3-4-5, che qui si richiamano integralmente.
- 5. DI DARE ATTO che il giudizio positivo di compatibilità ambientale di cui al punto 1. è subordinato, oltre che alle condizioni ambientali richiamate al punto 2, al rispetto delle prescrizioni e condizioni contenute negli ALLEGATI 1-2-3-4-5 in premessa indicati.
- **6. DI CONSIDERARE ACQUISITI** nel presente provvedimento unico, in conformità con i disposti di cui all'art. 27-bis del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.:
 - l'Autorizzazione paesaggistica ex D.Lgs. 42/04 e s.m.i., formalizzata dal Comune di Bagnolo Piemonte con provvedimento n. 11 del 16.10.2019 (ALLEGATO 5);
 - l'Autorizzazione al rinnovo con ampliamento della coltivazione e recupero ambientale della cava ex L.R. 23/2016 e contestuale approvazione della variante urbanistica al vigente PRG del Comune di Bagnolo Piemonte con provvedimento dirigenziale n. 2297 del 30.07.2020 (ALLEGATO 6).
- 7. DI PRENDERE ATTO della Deliberazione del C. C. n. 10 del 30.04.2020 di parere favorevole all'approvazione della Variante urbanistica n. 54 al PRGC del Comune di Bagnolo Piemonte (ALLEGATO 3).
- 8. DI DARE ATTO che, come previsto dalla Circolare della Regione Piemonte n. 4/AMB dell'8 novembre 2016, il Comune di Bagnolo Piemonte dovrà successivamente provvedere alla pubblicazione degli elaborati aggiornati in conformità alle vigenti disposizioni regionali in materia urbanistica;
- 9. DI CONSIDERARE ACQUISITO, conformemente a quanto previsto dall'art. 14-ter, comma 7 della legge 241/1990 e s.m.i., decorsi i termini stabiliti dal comma 1, l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione,

- ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.
- 10. DI FARE SALVI gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l'acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione e l'esercizio dell'attività estrattiva in progetto.
- **11. DI DARE ATTO** altresì che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1. nonché le autorizzazioni di cui al punto 6. sono rilasciati:
 - sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento di VIA, di cui una copia è conservata agli atti dell'Ufficio provinciale Valutazione Impatto Ambientale, C.so Nizza 21, Cuneo;
 - facendo salvi ed impregiudicati i diritti di terzi.
- 12. DI AFFIDARE, fermo restando le competenze istituzionali in materia di vigilanza in capo ad altri Enti, all'ARPA Piemonte Dipartimento di Cuneo il controllo dell'effettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali nella fase realizzativa degli interventi e a lavori conclusi e DI STABILIRE di conseguenza, che il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e del termine dei lavori all'ARPA Piemonte Dipartimento di Cuneo Settore VIA Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo 11, Cuneo.
- 13. DI STABILIRE che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1., ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell'art. 12, comma 9, della legge regionale 40/98 e s.m.i., per la durata di tre anni a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione e recupero ambientale ex L.R. 23/2016. Ai sensi dell'art. 25, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto dovrà essere realizzato entro dieci anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento. Scaduti i predetti termini, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dalla Provincia di Cuneo, la procedura di impatto ambientale deve essere reiterata.
- **14. DI NOTIFICARE** il presente provvedimento al proponente e di renderlo noto a tutti i soggetti del procedimento ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 27, comma 2, d.lgs. 152/06 e s.m.i..
- 15. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è conforme a tutte le norme vigenti in materia.
- **16. DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico della Provincia.

Al presente provvedimento sono allegate, per farne parte integrante e sostanziale, le copie dei seguenti documenti i cui originali sono conservati agli atti dell'Ente:

- ALLEGATO 1 nota prot. n. 41344 del 21.07.2020di parere unico provinciale;
- ALLEGATO 2 nota prot. di ric. n. 41078 del 20.07.2020 di parere unico della Regione Piemonte - Settore Polizia mineraria, Cave e Miniere;
- ALLEGATO 3 Deliberazione del C. C. n. 10 del 30.04.2020 del Comune di Bagnolo Piemonte (prot. ric. n. 28152 del 22.05.2020);
- ALLEGATO 4 nota prot. ric. n. 40894 del 20.07.2020 del Comune di Bagnolo Piemonte;
- ALLEGATO 5 Autorizzazione paesaggistica n. 11 del 16.10.2019 del Comune di Bagnolo Piemonte (prot. n. 65286 del 18.10.2019);
- ALLEGATO 6 Autorizzazione a rinnovo con ampliamento coltivazione e recupero ambientale di pietra ornamentale ex L.R. 23/2016, con provvedimento dirigenziale n. 2297 del 30.07.2020 della Provincia di Cuneo - Ufficio Cave.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi degli artt. 27, comma 1, d.lgs. 152/06 e s.m.i. e 12, comma 8, L.R. 40/98 e s.m.i., ed integralmente all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 27, comma 2, d.lgs. 152/06 e s.m.i..

Tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive, è visibile presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Cuneo, C.so Nizza 21, 12100 Cuneo, nei giorni di lunedì, martedì, venerdì dalle 9.00 alle 12.00, giovedì dalle 14,30 alle 16,30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

Determina 2020 / 1146 del 03/09/2020